Codice A2202C
D.D. 12 novembre 2026, n. 1785
PR FSE+ 2021-2027 - Priorità III ''Inclusione sociale'' O.S. K) - Misure di inclusione sociale e di sviluppo delle politiche a favore della casa, della famiglia e dei bambini. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a FINPIEMONTE S.p.A. per un importo pari a Euro 1.498.383,46 (I.V.A.inclusa), dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura ''Buono VESTA 2'' vali..

ATTO DD 1785/A2202C/2026 DEL 12/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2202C - Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027 - Priorità III “Inclusione sociale” O.S. K) – Misure di inclusione sociale e di sviluppo delle politiche a favore della casa, della famiglia e dei bambini. Approvazione dello schema di contratto per l’affidamento a FINPIEMONTE S.p.A. per un importo pari a Euro 1.498.383,46 (I.V.A.inclusa), dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura “Buono VESTA 2” valido per il rimborso delle spese sostenute per l’accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026-2027) di cui alla D.G.R. n. 2-2388 del 30/03/2026 e alla D.D.n. 489 del 09.04.2026 e successiva rettifica con D.D. 491 del 09/04/2026 . Assunzione degli impegni di spesa sul Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027 (capitoli 110422, 110424, 110426). CUP J69I26001990009 – CIG BD38124D6D.

Premesso che:

la Regione Piemonte sta attuando quanto previsto dall’Atto di Indirizzo “BUONO VESTA 2” valido per il rimborso delle spese sostenute per l’accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2025 - 2026) di cui alla D.G.R. n. 2-2388 del 30/03/2026, e dal relativo Avviso pubblico approvato con D.D. n. 489 del 09.04.2026 integrato con DD n. 491 del 9.4.2026;

- l’Avviso di cui alla D.D. n. 489 del 09.04.2026 e successiva rettifica con D.D. 491 del 09/04/2026 prevede l’erogazione di “Buoni VESTA 2” per sostenere le famiglie con figli minori nati dal 1°gennaio 2020. L’assegnazione dei “Buoni”, da parte della Direzione Welfare, avviene sulla base dei criteri previsti dall’Avviso, mentre l’erogazione è posta in capo a Finpiemonte S.p.A., Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 690 del 29 novembre 2024, che approva la “Descrizione del

Sistema di Gestione e Controllo" del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 nella versione aggiornata, incaricato di gestire la fase di verifica della rendicontazione e di erogazione diretta al cittadino a rimborso delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate.

Vista la Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

Considerato che la citata L.r. 17/2007:

- all'art. 2, comma 2, lettera a) prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. "nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio";

- all'art. 2 comma 4 dispone che: "I rapporti tra la Finpiemonte S.p.A. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale".

Rilevato che le attività oggetto dell'affidamento riguardano:

a) l'acquisizione delle Richieste di Rimborso (RdR) e della documentazione di rendicontazione annessa tramite la piattaforma dedicata predisposta da CSI Piemonte;

b) l'esame istruttorio delle Richieste di Rimborso (RdR) e della documentazione di rendicontazione annessa che prevede:

b1) verifica del mantenimento dei requisiti per l'erogazione del rimborso secondo quanto espresso nell'Avviso "Buono VESTA 2";

b2) verifica dei documenti giustificativi (si veda il punto 8.3 dell'Avviso relativo al "Buono VESTA 2") per l'erogazione del rimborso;

b3) gestione delle richieste di integrazioni nei limiti previsti dall'Avviso "Buono VESTA 2";

b4) gestione delle eventuali comunicazioni con le persone destinatarie relativamente alle attività oggetto di affidamento;

b5) segnalazioni alla Direzione Welfare delle fattispecie previste al punto 15 "Revoca e recupero degli indebiti" dell'Avviso del "Buono VESTA 2";

b6) controllo sulla compatibilità della spesa;

c) l'erogazione del rimborso nei limiti del valore del Buono assegnato mediante bonifico bancario a seguito dell'avvenuta validazione delle RdR. entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione;

d) le registrazioni contabili delle liquidazioni;

e) la presentazione alla Direzione Welfare di Regione Piemonte di un report semestrale sullo stato

avanzamento delle attività e di rapporti finanziari, fisici e procedurali periodici finalizzati a raccordarsi costantemente con la Regione Piemonte.

Considerato che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di "*in house providing*" ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- detiene un know how specifico che non richiede un'azione preventiva di formazione del personale e che consente l'erogazione dei servizi richiesti in modo tempestivo ed efficace;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

Ritenuto pertanto di prevedere un affidamento in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte S.p.A. per i servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della misura "Buono VESTA 2" in oggetto.

Posto che:

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "*in house providing*" in favore di Finpiemonte S.p.A.;

- con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

- con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

- con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

- con la D.G.R. n. 26-2861/2026/XII del 20.07.2026 la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 7, comma 2, D.lgs. 36/2023 s.m.i.) di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

- in attuazione della predetta D.G.R. n.26-2861/2026/XII del 20.07.2026, con D.D. n. 352/A1514A/2026 del 20.07.2026, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni.

Posto che, in base all'art. 7, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società *in house*, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a), la congruità dell'offerta presentata è stata valutata rispetto ai parametri massimi previsti dalla normativa regionale (D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, D.D. 27 febbraio 2018, n. 43, D.D. 24 febbraio 2023 e D.D. 20 luglio 2026, n. 352);

- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità nella collaborazione con un soggetto che non possiede la stessa struttura organizzativa, procedure consolidate e risorse in grado di fornire i servizi richiesti;

- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- alla consolidata esperienza nell'assistenza e nel supporto amministrativo-contabile connessi alle procedure di erogazione;

- al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla Misura in oggetto, grazie ad un'operatività gestionale tempestiva, efficace ed efficiente, che garantisce un servizio di qualità conforme al principio di economicità;

- alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e di *know-how* specifico e comprovato che consente di erogare i servizi richiesti in tempi rapidi, assicurando così un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche.

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società *in house*;

- gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;

- anche per gli affidamenti *in house* è necessaria dell'acquisizione del codice CIG ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;

- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel.

Vista:

- l'attivazione della procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n.2226557015),con nota prot.n. 00114903 del 29/07/2026 id 222656908 tramite la piattaforma Sintel;

- l'offerta economica presentata tramite la piattaforma Sintel da Finpiemonte SpA l'11 settembre 2026, entro i termini ed acquisita al protocollo con nota 00118552 del 11/09/2026,

- vista la successiva nota di richiesta chiarimenti trasmessa con nota prot. n. 119501 del 18.09.2026, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, per le attività sopra richieste;

- visti i chiarimenti trasmessi entro i termini tramite la piattaforma Sintel da Finpiemonte SpA il 25.09.2026 ed acquisiti al protocollo con nota n.120523 del 25.09.2026;

- visti i chiarimenti trasmessi entro i termini tramite la piattaforma Sintel da Finpiemonte SpA il 30.09.2026 ed acquisiti al protocollo n. 121121 del 30.09.2026.

Rilevato che l'offerta economica presentata prevede una quantificazione per la realizzazione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione, con un impegno complessivo pari a 11.699 ore totali, per un costo pari a euro 1.498.383,46 (o.f.i.) suddiviso nelle annualità 2026, 2027;

Dato atto che le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2027, salvo diversa comunicazione da parte del Committente. Qualora si rendesse necessario estendere la durata contrattuale oltre tale data, fermo restando il limite massimo del 31/05/2028 e all'art. 5 del contratto allegato alla presente determinazione, le parti concordano che l'importo complessivo pattuito non subirà variazioni.
In ogni caso, le obbligazioni contrattuali si intendono concluse entro il 31/05/2028, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.2. del presente Contratto.

Rilevato che:

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da FINPIEMONTE S.p.A., avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D.n. 352/A1514A/2026 del 20.07.2026, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento;

- sono state verificate, quindi, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto

alla richiesta formulata.

Considerato che:

- le risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste dallo schema di contratto allegato 1 alla presente, pari a euro 1.498.383,46 (o.f.i.) derivano dalle somme disponibili a bilancio 2026, assegnate per la misura;

- alla spesa di euro 1.498.383,46 (o.f.i.), si farà fronte con le risorse PR FSE 2021-2027, Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K) Azione 5 Misura 09 – campo d'intervento 158, assegnate per la gestione della misura "BUONO VESTA 2".

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esplicitato, di:

- affidare a Finpiemonte S.p.A. i servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della misura "Buono VESTA 2" in oggetto;

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. presentata entro i termini l'11/09/2026 ed acquisita al protocollo con nota 00118552 del 11/09/2026 e successivamente integrata con nota prot. n.120523 del 25/09/2026 e nota protocollo n. 121121 del 30.09.2026, a mezzo della piattaforma Sintel, pari ad € 1.228.183,16 più IVA per € 270.200,30 per un importo complessivo di € 1.498.383,46 (o.f.i.);

- approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- accertare l'importo complessivo di € 1.228.674,44 - bilancio gestionale 2026-2027, annualità 2026: MEF (Ministero Economia e Finanze(cod 84657).

Annualità 2026 € 128.803,23

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
62.830,84	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	
65.972,39	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

Annualità 2027 € 1.099.871,21

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
536.522,54	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	

563.348,67	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

- dare atto che i suddetti accertamenti non sono già stati effettuati con precedenti atti.

- impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione A 1500B Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro l'importo complessivo di € 1.498.383,46 a favore Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 suddiviso nel modo seguente*:*

Annualità 2026 € 157.077,11

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
62.830,84	110422	U.1.03.02.99.999	04.1	3	3	3	
65.972,39	110424	U.1.03.02.99.999	04.1	4	3	3	
28.273,88	110426	U.1.03.02.99.999	04.1	7	3	3	

Annualità 2027 € 1.341.306,35

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
536.522,54	110422	U.1.03.02.99.999	04.1	3	3	3	
563.348,67	110424	U.1.03.02.99.999	04.1	4	3	3	
241.435,14	110426	U.1.03.02.99.999	04.1	7	3	3	

- accertare l'entrata di Euro 541,20 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (cod. versante 84657) sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026

	transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
264,00	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	
277,20	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

- dare atto che i suddetti accertamenti non sono già stati effettuati con precedenti atti.

- impegnare e contestualmente liquidare altresì la somma di euro 660,00 a favore di ANAC (codice beneficiario 297876), annualità 2026 quale contributo gara dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, cosi ripartita:

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
264,00	133452	U.1.03.02.16.001	04.1	3	3	3	
277,20	133454	U.1.03.02.16.001	04.1	4	3	3	
118,80	133456	U.1.03.02.16.001	04.1	7	3	3	

La transazione elementare degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata effettuati con il presente atto è rappresentata nell'Appendice "A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- approvare lo schema di Contratto per l'affidamento a FINPIEMONTE S.p.A. per l'attuazione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura "Buono VESTA 2" redatto in conformità alla D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante (All. A), per l'affidamento degli interventi previsti;

Dato atto che:

- tramite la Piattaforma SINTEL all'affidamento in oggetto è stato rilasciato il codice CIG: BD38124D6D;

- è stato acquisito regolare Codice Unico di progetto CUP J69I26001990009;

Ritenuto di non chiedere la cauzione definitiva per il servizio sopra citato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 117 comma 14, in quanto la società in questione ha dimostrato di avere comprovata solidità e professionalità e nell'offerta risulta un miglioramento del prezzo.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate/annotate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;

- gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti;

- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziate e autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del PR -FSE +;

- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Acquisiti agli atti della Direzione il documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS in data 27/06/2026 (Prot. INPS_51348943), contenente la dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte di FinPiemonte; nonché dell'esito negativo della verifica Dettagli richiesta cessione credito effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del 21.07.2025 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Agli oneri fiscali sarà applicata la disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

Dato atto che, con successivi provvedimenti, verranno trasferite le risorse occorrenti alla copertura del valore economico dei Buoni VESTA 2 assegnati.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati

A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- la D.G.R. 11-739 del 31 gennaio 2025 " Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027", contenente la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la delibera dell'ANAC n. 524 del 22.12.2025 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la DD n. 830 del 23.12.2025 "Reg. (UE) n. 2021/1060 - Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo - Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte;
- la D.G.R. n. 3-2388 del 30.03.2026 avente ad oggetto "PR FSE+ 2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - Obiettivo specifico K). Approvazione dell'Atto di indirizzo relativo al "Buono Vesta 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni. Dotazione finanziaria pari ad euro 21.709.000,00 sui capitoli 170554, 170556, 170558, 124172, 124174, 124176 del bilancio 2026-2028";
- la legge regionale n. 17 del 5 agosto 2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 11-2973 del 07 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";

DETERMINA

per i riferimenti normativi e le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

- di affidare, in regime di “in house providing”, a Finpiemonte S.p.A. le attività relative a servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della misura “Buono VESTA 2” nell’ambito della “Misure di inclusione sociale e di sviluppo delle politiche a favore della casa, della famiglia e dei bambini” a valere sul PR FSE+ 2021-2027 - Priorità III “Inclusione sociale” O.S. K) – CIG BD38124D6D - CUP J69I26001990009;

ai sensi dell’art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023:

- di ritenere congrua l’offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo Sintel, presentata entro i termini l’11/09/2026 ed acquisita al protocollo con nota 00118552 del 11/09/2026 e

successivamente integrata con nota prot. n. 120523 del 25/09/2026 e protocollo n. 121121 del 30.09.2026, a mezzo della piattaforma Sintel, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, valutata rispetto ai parametri massimi previsti dalla normativa regionale (D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, D.D. 27 febbraio 2018, n. 43 e D.D. 24 febbraio 2023, n. 80 e D.D. 20 luglio 2026, n. 352);

- di motivare la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A., in ragione dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità nella collaborazione con un soggetto che non possiede la stessa struttura organizzativa, procedure consolidate e risorse in grado di fornire i servizi richiesti;

- di ritenere motivate, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto, le considerazioni relativamente:

- alla consolidata esperienza nell'assistenza e nel supporto amministrativo-contabile connessi alle procedure di erogazione;

- al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla Misura in oggetto, grazie ad un'operatività gestionale tempestiva, efficace ed efficiente, che garantisce un servizio di qualità conforme al principio di economicità;

- alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e di know-how specifico e comprovato che consente di erogare i servizi richiesti in tempi rapidi, assicurando così un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche;

- di approvare l'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. presentata entro i termini l'11/09/2026 ed acquisita al protocollo con nota 00118552 del 11/09/2026 e successivamente integrata con nota prot. n. 120523 del 25/09/2026 e successivamente con nota prot. 121121 del 30/09/2026 a mezzo della piattaforma Sintel, pari ad € 1.228.183,16 più IVA per € 270.200,30 per un importo complessivo di € 1.498.383,46 (o.f.i.) e lo schema di contratto, redatto in conformità alla D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022, e allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di stabilire che la gestione delle attività debba avvenire secondo quanto definito nello schema di contratto, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo atto e sino alla data indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento;

- di non chiedere la cauzione definitiva per il servizio sopra citato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 117 comma 14, in quanto la società in questione ha dimostrato di avere comprovata solidità e professionalità e nell'offerta risulta un miglioramento del prezzo;

- di stabilire che il corrispettivo dovuto per la realizzazione di tali attività è pari ad €1.228.183,16 più IVA per € 270.200,30 per un importo complessivo di € 1.498.383,46 (o.f.i.);

- di dare atto che:

- le risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste, pari a euro 1.498.383,46 (o.f.i.) derivano dalle somme disponibili a bilancio 2026, assegnate per la misura;

- alla spesa di euro 1.498.383,46 (o.f.i), si farà fronte con le risorse PR FSE 2021-2027, Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K) Azione 5 Misura 09 – campo d'intervento 158, assegnate

per la gestione della misura “BUONO VESTA 2 ”;

- di accertare l’importo di € 1.228.674,44 - bilancio gestionale 2026-2027, MEF (Ministero Economia e Finanze (cod 84657), suddiviso nel modo seguente:

Annualità 2026 € 128.803,23

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
62.830,84	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	
65.972,39	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

Annualità 2027 € 1.099.871,21

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
536.522,54	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	
563.348,67	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

- di impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione A 1500B Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro l’importo complessivo di € 1.498.383,46 a favore Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 suddiviso nel modo seguente:

Annualità 2026 € 157.077,11

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
62.830,84	110422	U.1.03.02.99.999	04.1	3	3	3	
65.972,39	110424	U.1.03.02.99.999	04.1	4	3	3	
28.273,88	110426	U.1.03.02.99.999	04.1	7	3	3	

Annualità 2027 € 1.341.306,35

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
536.522,54	110422	U.1.03.02.99.999	04.1	3	3	3	
563.348,67	110424	U.1.03.02.99.999	04.1	4	3	3	
241.435,14	110426	U.1.03.02.99.999	04.1	7	3	3	

- accertare l'entrata di Euro 541,20 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (cod. versante 84657) sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario entrata	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
264,00	28607	E.2.01.05.01.005	04.1	1	1	1	
277,20	21638	E.2.01.01.01.001	04.1	1	1	1	

- dare atto che i suddetti accertamenti non sono già stati effettuati con precedenti atti.

- di impegnare e contestualmente liquidare altresì la somma di euro 660,00 per il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione ANAC (codice beneficiario 297876), annualità 2025 secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025 pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, così ripartita:

		transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
264,00	133452	U.1.03.02.16.001	04.1	3	3	3	
277,20	133454	U.1.03.02.16.001	04.1	4	3	3	
118,80	133456	U.1.03.02.16.001	04.1	7	3	3	

La transazione elementare degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata effettuati con il presente atto è rappresentata nell'Appendice "A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Contratto per l'affidamento a FINPIEMONTE S.p.A. per l'attuazione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura "Buono VESTA 2" redatto in conformità alla D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante (All. A), per l'affidamento degli interventi previsti;

- di dare atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate/annotate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;

- gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti;

- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziate e autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del PR -FSE +;

- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

- è stato acquisito il documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS in data 27.6.2026 (Prot. INPS_51348943), contenente la dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte di FinPiemonte; nonché dell'esito negativo della verifica Dettagli richiesta cessione credito effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del 21.07.2025 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

- tramite la Piattaforma SINTEL all'affidamento in oggetto è stato rilasciato il codice CIG: BD38124D6D;

- è stato acquisito regolare Codice Unico di progetto CUP J69I26001990009;

- di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno trasferite le risorse occorrenti alla copertura del valore economico dei Buoni VESTA 2 assegnati;

Agli oneri fiscali sarà applicata la disciplina della scissione dei pagamenti (c.d."split payment") ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013
Importo complessivo: €1.228.183,16 più IVA per €270.200,30 per un importo complessivo di € 1.498.383,46(o.f.i.); a titolo di oneri di gestione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura "Buono VESTA 2.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Caprioglio.
Modalità di individuazione del contraente: affidamento diretto in regime di in house providing – D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e art. 7 del

D.lgs. n. 36/2023.
CUP: J69I26001990009
CIG: BD38124D6D

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37, nonché dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE (A2202C - Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ContrattoRP-FP_VESTA2_Def.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Rep.-n.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DEI SERVIZI OPERATIVI E AMMINISTRATIVO-CONTABILI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA MISURA "BUONO VESTA 2" VALIDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-EDUCATIVI E AD ALTRE OPPORTUNITÀ DA PARTE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI (PERIODO 2026-2027) DI CUI ALLA D.G.R. N. 2-2388 DEL 30/03/2026 E ALLA D.D. 489 DEL 9.4.2026 - CUP J69I26001990009 – CIG BD38124D6D

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Welfare, in persona della Dirigente di Settore *pro tempore* dott.ssa Antonella Caprioglio nata a [redacted] il [redacted] domiciliata per l'incarico presso la sede regionale di P.le Piemonte 1 in Torino , C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott. Mario Nicola Francesco Alparone, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito Finpiemonte);

nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

a. Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), prevede la possibilità per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro

della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

La Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte S.p.A;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

con la D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, è stata integrata, prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.G.R. 26-2861/2026/XII del 20/07/2026 e D.D. 20 luglio 2026, n. 352 si è proceduto all'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni.

Il D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 7, comma 2, dispone che è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto procedendo:

a) alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
b) a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Con riferimento al punto a), la congruità dell'offerta presentata è stata

valutata rispetto ai parametri massimi previsti dalla normativa regionale (D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, D.D. 27 febbraio 2018, n. 43 e D.D. 20 luglio 2026, n. 352).

Con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che, l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative, possedute Finpiemonte S.p.A.

Relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- alla consolidata esperienza nell'assistenza e nel supporto amministrativo-contabile connessi alle procedure di erogazione;
- al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla Misura in oggetto, grazie ad un'operatività gestionale tempestiva, efficace ed efficiente, che garantisce un servizio di qualità conforme al principio di economicità;
- alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e di know-how specifico e comprovato che consente di erogare i servizi richiesti in tempi rapidi, assicurando così un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche.

Il D.Lgs 36/2023 all'art. 23 comma 5, stabilisce che si applicano anche agli affidamenti alle società in house gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti.

Con la D.G.R. n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto.

e. con D.G.R. n. 3-2388 del 30 marzo 2026 è stata approvata la misura "BUONO VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026- 2027);

f. in attuazione delle predette D.G.R., con DD n. 489 (e rettifica con D.D. n. 491) del 09/04/2026 del Direttore della Direzione regionale A22000 – WELFARE è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento del "BUONO VESTA 2" Periodo 2026/2027.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte a realizzare i servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura "Buono VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026-2027), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di realizzazione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della Misura “Buono VESTA 2” valido per il rimborso delle spese sostenute per l’accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026-2027), che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito alla D.G.R. n. 3-2388 del 30.03.2026 e dal relativo Avviso pubblico approvato con DD n. 489 (e rettifica con D.D. n. 491) del 09/04/2026 richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d’aiuto, prevede l’erogazione di “Buoni” per sostenere le famiglie con figli minori nati dal 1°gennaio 2020. L’assegnazione dei “Buoni”, da parte della Direzione Welfare, avviene sulla base dei criteri previsti dall’Avviso, mentre le attività di cui al successivo art.2 sono poste in capo a Finpiemonte S.p.A., Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 830 del 23 dicembre 2025, che approva la “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 nella versione aggiornata, incaricato di gestire la fase di verifica della rendicontazione e di erogazione diretta al cittadino a rimborso delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente

contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) l'acquisizione delle Richieste di Rimborso (RdR) e della documentazione di rendicontazione annessa tramite la piattaforma dedicata predisposta da CSI Piemonte;

b) l'esame istruttorio delle Richieste di Rimborso (RdR) e della documentazione di rendicontazione annessa che prevede:

b1) verifica del mantenimento dei requisiti per l'erogazione del rimborso secondo quanto espresso nell'Avviso "Buono VESTA 2";

b2) verifica dei documenti giustificativi (si veda il punto 8.3 dell'Avviso relativo al "Buono VESTA 2") per l'erogazione del rimborso;

b3) gestione delle richieste di integrazioni nei limiti previsti dall'Avviso "Buono VESTA 2";

b4) gestione delle eventuali comunicazioni con le persone destinatarie relativamente alle attività oggetto di affidamento;

b5) segnalazioni alla Direzione Welfare delle fattispecie previste al punto 15 "Revoca e recupero degli indebiti" dell'Avviso del "Buono VESTA 2";

b6) controllo sulla compatibilità della spesa.

c) l'erogazione del rimborso nei limiti del valore del Buono assegnato mediante bonifico bancario a seguito dell'avvenuta validazione delle RdR. entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione;

d) le registrazioni contabili delle liquidazioni;

e) la presentazione alla Direzione Welfare di Regione Piemonte di un report semestrale sullo stato avanzamento delle attività e di rapporti finanziari, fisici e procedurali periodici finalizzati a raccordarsi costantemente con la Regione

Piemonte.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le modalità e tempistiche definite per le misure finanziate da risorse di derivazione europea, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza semestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

6. Ai sensi dell'art.6, comma 1 della Convenzione Quadro, nell'affidamento di incarichi, Finpiemonte si conforma alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, nonché all'osservanza degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i

diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

a. la definizione di interscambi informativi telematici o la richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa;

b. l'approvazione dell'Avviso pubblico (con attivazione di una piattaforma telematica per la ricezione delle istanze) per l'attribuzione di vantaggi economici, che stabilisca anche i tempi e le modalità di attuazione;

c. l'istruttoria delle domande pervenute attraverso la piattaforma telematica dedicata;

d. l'assegnazione dei Buoni a coloro che, a seguito di istruttoria, sono risultati ammissibili fino a concorrenza delle risorse disponibili;

e. la revoca degli aiuti usufruiti indebitamente e le attività di recupero degli stessi.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Welfare l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività in oggetto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 3-2388 del 30 marzo 2026, integrata con D.D. n. 489 e rettifica DD n. 941 del

09/04/2026 , trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, nella misura di € 20.000.000,00, su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione fino al 31/05/2028.

2. Le Parti, potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'art. 2 del presente Contratto e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti,

nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni e le circolari regionali elaborate, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell' art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione regionale Welfare - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale (a mezzo della piattaforma Sintel con nota prot. 00118552 del 11/09/2026 e successivamente integrata con nota prot. n. 120523 del 25/09/2026 e prot. n. 121121 del 30.09.2026 .a mezzo della piattaforma Sintel il corrispettivo è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 1.228.183,16 (oltre IVA), con riferimento all'annualità 2026, 2027 per n. 11.699 ore / lavoro (oltre esternalizzazioni).

3. Come indicato nell'offerta presentata, le attività si concluderanno entro il 31/12/2027, salvo diversa comunicazione da parte del Committente. Qualora si rendesse necessario estendere la durata contrattuale oltre tale data, fermo restando il termine massimo del 31/05/2028 previsto dalla procedura Sintel e all'art. 5 del presente Contratto, e parti concordano che non ci saranno variazioni dell'importo complessivo pattuito. In ogni caso, le obbligazioni contrattuali si intendono concluse entro il 31/05/2028, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.2. del presente Contratto.

4. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 110422, 110424 e 110426 del Bilancio regionale 2026-2027, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

5. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

6. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 2-4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di

conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 - Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, anno di riferimento 2026.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Il presente Contratto si compone di 15 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Direttore della Direzione/Dirigente pro tempore del settore

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione dei servizi operativi e amministrativo-contabili connessi alla gestione della misura "BUONO VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026-2027), di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27- 5128 del 27 maggio 2022.

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018) e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione WELFARE, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, etc.);

b. dati sanitari (eventuale condizione di disabilità).

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche titolari del buono VESTA 2 e i minori fruitori dei servizi consentiti dal buono VESTA 2.

Banche dati

- Piattaforma online Buono VESTA (https://www.vestapiemonte.it/)
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);
- "DOQUI" per la gestione delle attività di protocollo;

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati

rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali audit da organismi di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018 e s.m.i.), il Responsabile e gli altri responsabili esterni di cui Finpiemonte si può avvalere nel rispetto delle disposizioni della Convenzione adottano le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 del GDPR (a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019):

a. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud etc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere

obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

a. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
b. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
c. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche

previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.